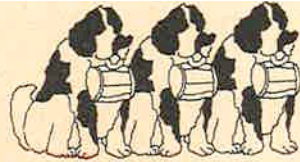


**mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.**

ROMA - Anno II (Nuova serie)
n. 7-8, Agosto - Settembre 1986
Spedizione in abbon. postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro



KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Anche questa volta l'ha fatta... Franca!

**Ci riferiamo all'attuale titolare del Ministero della P.I.
che nonostante tutto e tutti continua a "tirare diritto"**

Effettivamente c'è da rimanere allibiti; si era pensato da più parti che con la crisi di governo del luglio scorso l'azienda scuola avrebbe finalmente avuto l'opportunità di cambiare gestione ed invece il 12 agosto ecco puntuale il biglietto di presentazione del riciclato Ministro «Nuovo calendario scolastico» (G. U. n. 186 legge n. 467 del 9 agosto 1986).

Indubbiamente la scuola «go-deva» di troppa pace, si avvertiva da più parti la necessità di una qualche iniziativa che innovasse e scuotesse l'ambiente un po' troppo sopito; le successive circolari applicative delle norme sul Concordato era un po' poco, ci voleva dell'altro! Il tutto all'insegna della facilitone e del pressapochismo; tanto c'è chi si preoccupa della quadratura del cerchio (capi di istituto e insegnanti).

In questi giorni nell'ambiente scuola dove ci si affanna intorno a queste «quisquilie» arrivano voci che alcuni (governo e sindacati) nel mese di luglio hanno sottoscritto un accordo per la regolamentare il diritto di sciopero ed oggi — ritemprate le forze con la pausa estiva — si stanno occupando del rinnovo del contratto scuola scaduto ormai — è bene ricordarlo — da oltre diciotto mesi.

Può sembrare comico e grottesco, ma ai primi di settembre quando si è ripreso servizio, da più di qualche collega, ci siamo sentiti chiedere che fine avesse fatto le centomila lire d'aumento.

A questo punto diventa quasi impossibile spiegare al collega che a giugno, ciascuno la propria parte, (Governo - Snals - Confederali) l'aveva recitata secondo copione. Lo Snals aveva un solo problema mobilitare la categoria (come altre volte) cogliendo l'urgenza di adempimenti improrogabili per poi rientrare precipitosamente, il Governo far la voce grossa contro gli autonomi, mentre il Ministro della P. I. sfornava un altro capolavoro, (la circolare sulla sostituzione degli insegnanti in sciopero) il cui effetto è stato quello di creare un ampio fronte

di proteste di fatto solidale con lo Snals. Intanto i Confederati (Cgil - Cisl - Uil) che sono in disaccordo sul nuovo inquadramento del personale della Scuola guadagnano tempo, avviando una consultazione quanto mai tempestiva della base.

Di fronte a questo quadro certamente non edificante suscita un sentimento di tenerezza, l'ingenuo ottimismo di chi nell'ultimo numero di «Scuola Nuova» organo ufficiale del Sism-Cisl invoca dal Governo misure normative per migliorare le relazioni sindacali.

Come si fa con una contro parte che è latitante da diciotto mesi nonostante l'esistenza di una norma di legge (n. 93/1983) che prevede tempi certi per il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti a parlare di regolamentare e quindi limitare un diritto sancito dalla Costituzione?

A scanso di equivoci diciamo subito che non siamo fra le ventali che chiedono l'attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione.

Al collega estensore dell'articolo sopraccitato chiediamo che senso abbia parlare di attuazione dell'articolo 11 della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi di una sua «lettura intelligente», quando a suo tempo tutti insieme Cgil - Cisl - Uil non hanno recepito nell'ipotesi di legge quadro sottoposta dal Governo l'art. 28 della legge n. 300/1969 (Statuto dei lavoratori) che prevede la repressione della condotta antisindacale.

E' credibile per il Sindacato parlare di principio della reciprocità con il governo a proposito della regolamentazione del diritto di sciopero, quando questi è — ripetiamo — latitante al punto che sottrae ad un impegno di legge.

Il principio della reciprocità è valido solo fra galantuomini.

Ma forse questa richiesta di precisazioni di impegni da parte del Governo che il Sism-Cisl avanza è il frutto di un ripensamento del sindacato, è certamente una riflessione critica delle proprie posizioni. La stessa

sceglie di entrare a far parte dell'Associazione «G. Kirner» non è forse un altro sintomo di questo riesame critico e quindi di una diversità di questo sindacato rispetto agli altri due Confederati (Cgil e Uil). Forse l'esperienza del S.I.D.A. del 1958 a Torino ha insegnato qualcosa in casa Cisl.

Finalmente nell'apparentemente granitico panorama sindacale (Confederali da una parte - Snals dall'altra) qualcosa si muove.

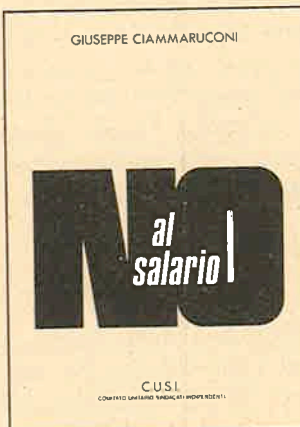
Riteniamo che il rinnovo del contratto sarà senz'altro la prima delle occasioni per un rimescolamento delle varie posizioni sindacali che vedrà il Sindacato Sociale Scuola impegnato a facilitare quel chiarimento politico di fondo del sindacalismo scolastico.

La scuola oggi ha bisogno soprattutto di questo, cioè di un rinnovato fronte sindacale che sappia dire ai politici e all'opinione pubblica ciò che deve essere fatto e come deve essere fatto.

E' la giusta rivincita del professionista su l'imbonitore.

Agostino Scaramuzzino

**Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete**



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA - Via Magenta, 24 - 00185 Roma.

ORA DI RELIGIONE E ORA ALTERNATIVA ognuno per se: l'insegnante per tutti

Premesso che il contenuto di questo pezzo impegna solo chi lo scrive, premesso anche che molti amici nutrono gli stessi convincimenti, ma sono d'accordo con la scrivente sul fatto che si tratta di argomenti troppo delicati per pretendere che la divisione che su tali temi passa attraverso tutte le forze politiche non passi anche attraverso il nostro sindacato premesso altresì che lo stato della discussione oggi in Italia è tale da far comprendere come manchi in molti interlocutori, anche qualificati, un approfondimento delle ragioni filosofiche che stanno alla base dei convincimenti e delle argomentazioni, non temiamo di dire che tutto il modo in cui il Ministero della P. I. ha proposto una soluzione al problema dell'ora di religione e dell'ora alternativa ad essa è sbagliato, ma che risale ad un vizio di fondo del nuovo Concordato.

L'apprezzamento che spesso ci accade di manifestare per le soluzioni di «terza via» tentate dalla politica italiana fra le due guerre non è così cieco da non farci rilevare che fu una vera e propria prevaricazione politica quella che, con il Concordato del 1929, estese, contro la volontà dell'ex ministro Gentile, autore della riforma scolastica del 1923, l'insegnamento confessionale della religione dalla scuola elementare a tutte le istituzioni scolastiche preuniversitarie.

Il carattere propedeutico che, coerentemente all'impostazione idealistica, caratterizzava l'insegnamento religioso nei programmi di Giuseppe Lombardo Radice per la scuola elementare, veniva coscientemente tradito nel far slittare la formula, secondo la quale l'insegnamento della religione nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica è considerato fondamento e coronamento dell'istruzione, dal grado preparatorio a tutto il sistema educativo nazionale, con qualche velleità esplicitamente manifestata da Agostino Gemelli di ricomprendere in essa anche l'insegnamento universitario della filosofia.

Il fatto che l'insegnamento della religione non preveda più obbligatorietà ed esonero, bensì opzionalità, serve solo a complicare la vita di una macchina ormai malandata, com'è la scuola italiana dai problemi che si pongono nella scuola materna ed elementare, dove sarà ben doloroso dividere le classi fra gli alunni che scelgono l'ora di religione e gli altri, a quelli che si manifestano nella scuola superiore per rimpire di contenuti di-

gnitosi l'ora alternativa.

Come risposta di ordine generale, di contestazione e riforma del nuovo ordinamento, ci sembra scarsamente proponibile l'ora di insegnamento storico-critico delle religioni per tutti gli studenti e l'insegnamento confessionale extra-curricolare per chi lo desidera: questa tendenza a moltiplicare le discipline deve, a nostro parere, essere contrastata in tutto il quadro di un'eventuale riforma delle superiori (se la si farà!). Del resto, tranne poche lodevoli eccezioni, abbiamo già provato a sufficienza il sociologismo d'accatto, il superamento sessuologico-psicanalitico dei docenti di religione con *nulla osta* del Vicariato, ma senza professionalità scientifica o dedizione catechistica che ne giustificassero la presenza; la irresponsabilità didattico-decimologica del particolare *status* di questi docenti ha spesso procurato gravi danni alla scuola italiana, la cui Amministrazione ha di fatto abdicato ad un qualsiasi controllo di efficacia sull'ora di religione, salvo poi negare a tutti i docenti di religione, con una somma ingiustizia nei confronti di quelli seri e preparati, l'immissione in ruolo ai sensi della legge 326/84.

Come risposta invece di ordine particolare, cui sono chiamati i Collegi dei docenti (quali attività nell'ora alternativa indirizzata agli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento religioso), anche non voler sottolineare le oscurità e genericità della Circolare ministeriale relativa (cui siamo del tutto assuefatti), ci pare doveroso far rilevare che i docenti sono lavoratori con una loro specifica professionalità, non animatori-intrattenitori, né tantomeno possono essere chiamati a surrogare spazi che non competono loro. Anche una considerazione di affinità di classi di concorso o di potenzialità professionali latenti (e quindi esprimibili in queste attività) non è deontologicamente proponibile se indirizzata verso una sola parte dei discenti, e non verso la totalità.

A nostro parere, i Collegi dei docenti dovrebbero respingere l'eventualità di proposte didattiche e offrire agli studenti «non avvalentisi», nei limiti dell'orario di servizio dei singoli docenti (le 18 ore), la presenza del docente col dovere di vigilanza e, casomai, di esercitazione nella specifica materia di insegnamento.

Ci risulta che già in diverse scuole superiori sono avvenute pronunce in tal senso: la scuola italiana spesso è migliore di chi la governa.

Lucia Marrone

Nuovo Calendario scolastico

LEGGE 9 AGOSTO 1986 n. 467
(G. U. n. 186 del 12 agosto 1986)
Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria

ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1° settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e

non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 9 agosto 1986

COSSIGA

Craxi

Pres. del Consiglio dei Ministri

Falcucci

Ministro pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Rognoni

Nota al comma 8 dell'art. 1:

La legge 4 agosto 1977, n. 517 (entrata in vigore il 2 settembre 1977) reca norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme dell'ordinamento scolastico.

comma articolo 1, legge 476/86. Resta fermo, comunque, quanto precisato al successivo punto 6.

5) Incarichi Presidenza et reggenze Direzioni didattiche

Parimenti al quanto detto precedente punto 4), incarichi presidenza et reggenze Direzioni didattiche conferite per anno scolastico 1985-86 cessano giorno 31 agosto 1986.

In caso ritardo assunzione servizio primo settembre 1986 personale direttivo di ruolo ovvero personale incaricato aut reggente per anno scolastico 1986-87, relative funzioni saranno ovviamente esercitate da personale docente vicario.

6) Esami seconda sessione scuole et istituti istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici et istituti arte.

Comma 6 più volte citato articolo 1 legge 467/86 dispone che esami seconda sessione si svolgano da primo al nove settembre. Atteso che richiamata disposizione prevede, altresì, che svolgimento predetti esami costituisce prosecuzione attività didattica relativa al anno scolastico precedente et compete ai docenti che habent prestato servizio in classi interessate, docentecome sopra impegnati in predetti esami, anche se trasferiti aut nominati in altro ruolo aut cessati da servizio per collocamento al riposo aut per dimissioni volontarie, debet assicurare loro presenza in scuola di servizio anno scolastico 85-86.

Analogamente dovrà avvenire per personale docente non di ruolo impegnato, secondo quanto sopra precisato, in predetti esami. Da ciò consegue che supplenza annuale predetto personale viene a cessare al termine tali esami.

7) SS.LL. vorranno porre ogni cura per puntuale et tempestiva applicazione della legge 467/86 in esame et conseguentemente assicurare fattiva collaborazione fra sovrintendenze scolastiche, provveditorati studi, scuole et istituti per adempimenti che richiedono interventi coordinati.

Il Ministro: Falcucci

Circolare n. 244 del 12 settembre 1986
OGGETTO: Calendario scolastico per l'anno 1986-87.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 1986 n. 467, questo Ministero ha avuto cura di acquisire, come previsto, il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ai fini dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale con la quale vengono determinati il termine delle lezioni e delle attività didattiche nelle scuole materne, elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 1986-87.

Il Consiglio Nazionale della P. I., con nota n. 4886 del 9 settembre 1986, ha comunicato il parere espresso in proposito nell'adunanza del 5 settembre 1986, parere che rende ora possibile la diramazione dell'unità O. M. n. 243 di data odierna.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza che sia data compiuta attuazione alle disposizioni contenute nella legge sopracitata, la quale, nell'ambito delle attività didattiche, assegna non meno di 200 giorni allo svolgimento delle lezioni. Tale indicazione, già formalmente resa esplicita dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione in occasione della formulazione del parere preventivo alla presentazione del disegno di legge sul calendario scolastico, è stata ribadita nel parere reso sulla allegata ordinanza.

Sono da considerare peraltro parte integrante delle lezioni le attività didattiche da svolgersi, nell'arco di una giornata, al di fuori delle strutture

scolastiche e con carattere obbligatorio per tutti gli alunni, purché incluse nella programmazione didattico-disciplinare, è interdisciplinare e finalizzate alla migliore conoscenza del patrimonio artistico e ambientale, delle strutture produttive, delle istituzioni pubbliche ecc.

Si devono considerare altresì incluse in detto periodo le esercitazioni didattiche, che si realizzano con crociere didattiche ed esercitazioni in mare, con tirocini turistici, esibizioni artistiche ecc., previste dai programmi di insegnamento nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica.

Sono infine compresi gli scambi di classi e di studenti attuati nel quadro di accordi internazionali e disciplinati dalla C.M. n. 66 (prot. n. 1011/22-2) in data 16 febbraio 1985 della Direzione Generale degli scambi culturali.

I viaggi e le gite di istruzione nonché le visite guidate che richiedano una durata superiore a quella di una singola giornata, delle quali non si disconosce il valore culturale, potranno trovare opportuna collocazione in spazi temporali diversi da quello riservato alle lezioni.

In considerazione delle situazioni ormai costitutesi per effetto delle determinazioni che, sulla base dei pareri espressi dalle Regioni e dai Consigli scolastici Provinciali, i Sovrintendenti scolastici regionali e interregionali hanno già assunto in ordine alla data di inizio delle lezioni, si ritiene che, per l'anno scolastico in corso, alle esigenze connesse alla realizzazione di dette iniziative si possa sovenire mediante adeguata articolazione del calendario relativo sia allo svolgimento delle lezioni che a quello delle vacanze, adempimento, questo, al quale ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge n. 467/1986, sono tenuti, com'è noto, ad attendere gli stessi Sovrintendenti scolastici regionali e interregionali. Per tali iniziative sembra opportuno che venga riservato alle singole istituzioni scolastiche un determinato numero di giorni in aggiunta a quello delle lezioni.

Nel richiamare le disposizioni in precedenza impartite, si desidera sottolineare l'esigenza che le iniziative che richiedano più giorni per il loro svolgimento siano realizzate solo se gli organi scolastici competenti siano in grado di assicurare che esse non determinino, per il loro eccessivo onere economico, motivo di disagio per le famiglie e di discriminazione tra gli studenti. E' evidente, infatti, che l'impossibilità di far fronte a tali oneri costringe le famiglie e gli studenti a rinunciare dolorose, negative sotto il profilo educativo.

Ciò va tenuto presente in modo particolare per i viaggi all'estero che potranno essere, peraltro, autorizzati solo se giustificati da seri e fondati motivi di approfondimento di particolari tecnologie o di altre cognizioni che risultino rilevanti in ordine allo specifico settore di studio.

In relazione, infine, a quesiti pervenuti, si precisa che nulla è innovato in ordine allo svolgimento delle assemblee di classe e di istituto, attesa la specialità delle disposizioni in proposito contenute nel D.P.R. 31 maggio 1984 n. 416.

I Provveditori agli Studi, il Sovrintendente e gli intendenti scolastici di Bolzano sono pregati di voler riprodurre e trasmettere la presente circolare ai capi di istituto per gli adempimenti di competenza.

PAGAMENTO RETRIBUZIONE

PER MESE DI SETTEMBRE

Circolare n. 239 del 5 settembre 1986.

Come è noto, art. 11 legge 4 agosto 1977 n. 517 sanciva che anno scolastico aveva inizio 10 settembre et terminava 9 settembre anno successivo. Scoperto evitare frazionamento retribuzione spettante per mese settembre ogni anno al personale scuola trasferito aut assegnato provvisoriamente ad altra sede, questo ministero, con circolari n. 234 (Prot. n. 63150-960.MF) del 19 settembre 1977 et n. 259 (Prot. n. 29858-703.FL) del 7 settembre 1984, al suo tempo concordate con dicastero tesoro, stabilì, tra l'altro, che menzionata retribuzione fosse corrisposta al personale medesimo da direzione provinciale tesoro, funzionario delegato aut preside istituto dotato personalità giuridica che lo aveva amministrato nell'anno scolastico precedente.

At seguito emanazione legge 9 agosto 1986 n. 467, concernente norme sul calendario scolastico, la quale ha sancito che anno scolastico habet inizio 1° settembre et termine 31 agosto successivo, predetta disposizione ministeriale non habet più ragione di essere tuttavia, considerata brevità tempi tecnici intercorrenti tra data entrata in vigore anzidetta legge n. 467/1986 et momento inizio operazioni liquidazione at citato personale retribuzione per mese settembre 1986, consentesi che disposizione medesima venga applicata in via eccezionale, anche per corrente anno scolastico 1986-87. Provveditori studi, sovrintendente scolastico provincia Bolzano et intendenti scolastici scuole lingua tedesca et località ladine sunt pregati portare quanto sopra at immediata conoscenza capi istituzioni scolastiche et educative rispettive circoscrizioni.

Le circolari applicative

Ministero della Pubblica Istruzione

C.M. n. 232 del 23 agosto 1986
In Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 1986 est stata pubblicata legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul calendario scolastico. Disposizioni, contenute in predetta legge, entrano, pertanto, in vigore il 27 agosto 1986.

Richiamasi attenzione SS.LL. che, ai sensi comma 1 art. 1 medesima legge, anno scolastico habet inizio 1° settembre et termine 31 agosto anno successivo et che, ai sensi successivo comma 8, riferimenti temporali al inizio et termine anno scolastico, contenuti in disposizioni vigenti, sunt modificati sostituendo rispettive date con primo settembre et 31 agosto.

In conseguenza citate disposizioni, ritenesi opportuno fornire chiarimenti in merito applicazione nuova normativa con riguardo adempimenti amministrativi connessi inizio anno scolastico 1986-87.

In conseguenza citate disposizioni, ritenesi opportuno fornire chiarimenti in merito applicazione nuova normativa con riguardo adempimenti amministrativi connessi inizio anno scolastico 1986-87.

1) Istituzioni scolastiche

Istituzioni aut soppressioni scuole et istituti ogni ordine et grado, nonché di sezioni scuola materna habent decorrenza primo settembre 1986.

2) Inizio attività didattiche nelle scuole

Comma 2 articolo 1 citato prevede che attività didattiche comprensive anche scrutini et esami et quelle aggiornamento si svolgano nel periodo compreso tra primo settembre et 30 giugno. Pertanto personale direttivo et docente debet assicu-

rare presenza scuola at data primo settembre per svolgimento predette attività.

Precisasi che attività didattiche riguardano, oltre che svolgimento lezioni, programmazione azione educativa, di competenza collegio docenti. Tale programmazione, partendo da attenta valutazione difficoltà et risultati riscontrati in anno scolastico precedente, dovrà prevedere interventi et obiettivi formativi per nuovo anno.

Degli interventi et obiettivi programmatici dovrà essere data adeguata informazione al consiglio circolo aut istituto nonché ai consigli classe aut interclasse per esercizio proprie competenze. In periodo antecedente inizio lezioni debet svolgersi altresì in scuole attività aggiornamento, secondo indicazioni fornite in apposite circolari ministeriali già diramate.

3) Provvedimenti relativi al stato giuridico personale di ruolo.

Provvedimenti relativi stato giuridico personale ispettivo, direttivo, docente et non docente che per disposizione di legge debent decorrere da inizio anno scolastico, et in particolare nomine, trasferimenti et passaggi, habent decorrenza primo settembre. Pertanto personale predetto debet assumere servizio at tale data presso ufficio aut scuola assegnati, salvo quanto precisato al successivo punto 6) per docenti cui compete svolgimento esami seconda sessione. Eventuale ritardo assunzione servizio sarà giustificato presso organo preposto at direzione istituzione cui personale interessato est stato assegnato.

Cessazioni servizio per collocamenti al riposo aut per di-

missioni volontarie, già disposte per 10 settembre 1986, habent decorrenza primo settembre 1986. Pertanto personale interessato cesserà da prestazione servizio da predetta data primo settembre 1986, con valutazione ai fini trattamento quiescenza periodo mese settembre nei termini stabiliti in secondo periodo ultimo comma articolo 1 in esame.

Personale cessato da servizio est tenuto comunque al svolgimento esami seconda sessione come precisato al successivo punto 6.

In relazione al disposto articolo 15, commi primo, secondo et terzo, legge 30 luglio 1973, numero 477, come risulta modificato da articolo 1, ultimo comma legge n. 467/86, cui si riferiscono presenti istruzioni, personale scuola che compie età per collocamento al riposo nel periodo compreso tra primo et nove settembre 1986 habet titolo al restare in servizio fino al termine anno scolastico 1986-87, salvo che — su sepecifica richiesta che competenti Provveditori studi avranno cura rivolgere con massima sollecitudine — personale interessato non presenti domanda dimissioni volontarie.

4) Personale non di ruolo

Supplenze conferite ai sensi articolo 15 legge 20 maggio 1982, n. 270 per intera durata anno scolastico 1985-86 cessano at tutti effetti, et quindi anche ai fini retribuzione, giorno 31 agosto 1986, in conformità parere n. 1284/77 emesso da sezione II Consiglio Stato per applicazione articolo 16 legge 4 agosto 1977, n. 517, che disciplina materia identica at quella contenuta in richiamato ultimo

RELIGIONE E ORA ALTERNATIVA

PRECISAZIONI MINISTERIALI

C. M. n. 211 del 24 luglio 1986

OGGETTO: Applicazione legge 25 marzo 1985, n. 121, D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, CC.MM. nn. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986.

In relazione a quesiti pervenuti sull'applicazione della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, e del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (tale D.P.R. è allegato, ad ogni buon fine, in copia), si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai singoli punti oggetto dei quesiti medesimi.

1. — L'insegnamento della religione cattolica è impartito nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado da docenti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata, nonché dei titoli di qualificazione professionale elencati ai punti 4.3 e 4.4 dell'Intesa di cui al citato D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria i docenti di cui alle lettere a) e b) del punto 4.6.2. In via transitoria sino all'anno scolastico 1989/90 incluso, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 4.6.1.

2. — Per quanto concerne il punto 4.6.2, lettera b), si precisa che ai fini del computo dell'anzianità quinquennale di servizio, prevista quale requisito di qualificazione per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole secondarie e per quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle elementari, occorre prendere in considerazione il servizio non di ruolo prestato, anche in anni non consecutivi, sia con incarico che con supplenza, per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico nel predetto insegnamento della religione cattolica.

3. — Per i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica — i cui problemi di stato giuridico e trattamento economico saranno oggetto di esame in occasione della discussione del contratto per il personale della scuola — si conferma la vigente normativa e la conseguente assimilazione di detto personale a quello non di ruolo nominato dal provveditore agli studi. I docenti predetti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, in conformità e nei limiti di quanto previsto dal punto 2.7 del già citato D.P.R. n. 751.

4. — Il trattamento economico degli insegnanti incaricati e supplenti di religione cattolica è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 53 della legge 11 luglio 1980 n. 312 e all'art. 23 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. — L'aggiornamento professionale del personale insegnante di religione in servizio, prestato ai sensi del punto 4.7 della citata Intesa, avviene nel quadro della normativa vigente in materia, avendo cura di realizzare ogni utile forma di collaborazione, nell'ambito delle competenze e disponibilità proprie di ciascun ufficio, con le competenti autorità ecclesiastiche.

6.1. — Relativamente alle scuole elementari e materne, allo scopo di conseguire uniformità di comportamenti si reputa opportuno che i provveditori agli studi, acquisiti dai direttori didattici gli elenchi degli insegnanti di ruolo dichiaratisi disponibili per lo svolgimento di attività di insegnamento della religione cattolica (per le scuole elementari) e di quelle educative di religione cattolica (per le scuole materne), secondo le istruzioni già impartite con le CC.MM. n. 72 del 5 marzo 1986 e n. 180 del 13.6.1986, trasmettano subito tali elenchi all'Ordinario diocesano. Ricevuti da questi, in restituzione, gli elenchi con l'indicazione dei nominativi dei docenti cui sia stata riconosciuta l'idoneità, i provveditori agli studi daranno immediata comunicazione ai direttori didattici competenti, per l'affidamento nella classe, o per la scuola materna, nella sezione a ciascuno assegnata delle attività predette ai docenti medesimi, secondo le modalità procedurali sopra richiamate.

La dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e quella relativa allo svolgimento di attività educative di religione cattolica nella scuola materna si intendono, infatti, riferite alla classe e sezione cui è assegnato il docente, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2.

6.2. — Nell'ambito e nel rispetto della piena facoltà e libertà di determinazione, quali risultano configurate dall'ordinamento vigente, può consentirsi che il personale docente, se appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o assegnato a disposizione perché in soprannumero, a domanda, esaurisca anche per intero l'orario d'obbligo con

l'insegnamento o con lo svolgimento delle attività educative di religione cattolica. Tale ipotesi, tuttavia, deve assicurare la piena ed integrale utilizzazione del personale medesimo e deve essere praticabile avuto riguardo sia alla organizzazione didattica programmata sia all'esigenza di evitare oneri aggiuntivi di spesa.

7. — I provveditori agli studi segneranno, inoltre, all'Ordinario diocesano le eventuali esigenze anche orarie di ciascun circolo relativo allo svolgimento delle attività di insegnamento di religione cattolica e di quelle educative di religione cattolica, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola materna, esigenze alle quali non sia possibile far fronte con le modalità di cui al precedente punto 6.1 e 6.2.

Appena acquisite le proposte dall'Ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone in possesso di idoneità riconosciuta, nonché dei titoli di qualificazione professionale soprarichiamati, i provveditori agli studi, facendo ricorso all'art. 111 del Regolamento Generale 26.4.1928, n. 1297, conferiranno i conseguenti incarichi dandone immediata notifica ai direttori didattici interessati.

Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi e per sede, con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati nel precedente punto 1. Restano ferme le disposizioni sin qui osservate circa il possesso dei requisiti di accesso all'incarico di insegnamento della religione cattolica.

8. — Il personale al quale siano affidate le attività di insegnamento e lo svolgimento di attività educative di religione cattolica, secondo quanto indicato nel precedente punto 6.1, nonché gli insegnanti incaricati del predetto insegnamento o dello svolgimento delle menzionate attività (precedente punto 7) sono sostituiti, in caso di assenza, in primo luogo da altro personale in servizio, ivi compreso quello di cui al punto 6.2, in possesso di tutti i requisiti sopra richiamati (punto 1) e, in mancanza, da supplenti temporanei nominati dal direttore didattico.

8.1. — Per l'ipotesi di assenza dello insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'Ordinario diocesano ed al quale siano affidate le menzionate attività di insegnamento della religione cattolica e lo svolgimento delle attività educative di religione cattolica (già citato punto 6.1), i direttori didattici, subito dopo la compilazione delle graduatorie di circolo in conformità della O.M. 16.3.1984, che disciplina, con validità a tempo indeterminato, il conferimento delle nomine del personale docente non di ruolo, acquisiranno, da parte degli aspiranti a supplenze inclusi in tali graduatorie, previa assegnazione di un congruo termine, una dichiarazione di disponibilità o meno alle attività di insegnamento o allo svolgimento di attività educative di religione cattolica, a seconda che trattisi di scuola elementare o materna. L'elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili al menzionato insegnamento o allo svolgimento delle predette attività sarà inviato dagli stessi direttori didattici all'Ordinario diocesano per acquisire il riconoscimento di idoneità sui singoli aspiranti.

Nel caso in cui, secondo l'ordine della graduatoria di circolo, maturi il titolo alla supplenza un docente non dichiaratosi disponibile o non in possesso di idoneità riconosciuta secondo quanto chiarito nei precedenti due capoversi, il direttore didattico conferirà ovviamente la supplenza a tale docente, in ragione della sua posizione prioritaria in graduatoria, per la sostituzione dell'insegnante di classe assente, provvedendo nel contempo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica, in conformità di quanto precisato nel successivo punto 8.2.

8.2. — Contemporaneamente all'invio all'Ordinario diocesano dell'elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili, di cui al precedente punto 8.1, il direttore didattico richiederà allo stesso Ordinario diocesano di proporre un elenco nominativo di persone in possesso di idoneità riconosciuta nonché dei titoli di qualificazione professionale prescritti. A detto elenco il direttore didattico medesimo ricorrerà per il conferimento della supplenza nel caso che ad assentarsi sia, invece, il docente incaricato soltanto delle attività di insegnamento della religione o di quelle educative di religione cattolica.

9. — La nomina degli incaricati di religione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria resta di competenza dei capi di istituto, a norma dell'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, per tale aspetto da ritenersi tuttora vigente. I capi di istituto rappresenteranno direttamente all'Ordinario diocesano le esigenze anche orarie relative all'insegnamento della religione cattolica nella scuola o istituto interessato e, acquisite le proposte del predetto Ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone ritenute ido-

nee ed in possesso dei previsti titoli di qualificazione professionale, conferiranno i conseguenti incarichi.

Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati al precedente punto 1. Per la sostituzione degli incaricati di religione assenti si provvede con supplenza temporanea a norma delle vigenti disposizioni e secondo le procedure previste dal presente punto.

10. — Ai fini di una razionale distribuzione degli incarichi di insegnamento della religione cattolica i provveditori agli studi ed i capi di istituto, nell'ambito delle proprie competenze, nel segnalare le esigenze orarie di ciascun circolo o scuola, ai fini della prescrizione intesa, con l'Ordinario diocesano, configureranno, per quanto possibile, raggruppamenti di ore corrispondenti all'orario d'obbligo previsto per ciascun tipo di scuola e comunque non inferiori a 9 ore settimanali nelle scuole secondarie e non inferiori a 10 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari.

11. — Si conferma che i docenti delle scuole elementari e materne, non dichiaratisi disponibili allo svolgimento, rispettivamente, delle attività di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica, sono tenuti, ai fini dell'osservanza dell'orario obbligatorio di servizio, allo svolgimento delle attività programmate per gli alunni che non si siano avvalsi di quelle predette di religione cattolica; essi sono, comunque, tenuti ad essere presenti in servi-

zio per la durata di 24 o 30 ore settimanali a seconda che trattisi di insegnanti di scuola elementare o materna.

12. — Si richiama l'attenzione sulla necessità, già peraltro rappresentata nelle CC.MM. nn. 128, 129, 130 e 131, tutte in data 3 maggio 1986, che, appena iniziato l'anno scolastico, i capi di istituto si attivino perché:

— nelle scuole materne, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare e definire le attività previste per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica, sentendo, a tal fine, i genitori degli stessi o chi esercita la potestà;

— nelle scuole elementari e medie, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Ciò fatto, lo stesso Collegio dei docenti ne informerà tempestivamente i Consigli di classe (per la scuola media) e quelli di interclasse (per la scuola elementare) perché questi, al fine di offrire al Collegio dei docenti ogni compiuto elemento di valutazione per la definizione di tali attività, sentano i genitori interessati o chi esercita la potestà;

— nelle scuole secondarie, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, curando, nelle forme ritenute più opportune, la tempestiva convocazione di detti studenti onde acquisirne proposte utili alla definizione delle attività stesse.

13. — Si conferma che le attività di cui al precedente punto sono svolte, come già precisato nelle circolari ivi richiamate, dai docenti in servizio nella scuola nell'ambito dell'orario di servizio e con esclusione delle venti ore. La programmazione delle predette attività non può prescindere, quindi, dal considerare che tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perché in soprannumero, deve essere interamente utilizzato. Tale utilizzazione non può interessare — se non per le ore eventualmente residue — i docenti che sono impegnati in attività già programmate e definite (tempo prolungato, corsi di recupero).

I provveditori agli studi, pertanto, terranno conto, in sede di rilevazione dei posti da effettuare ai sensi dell'articolo 12 dell'O.M. 14.7.1984, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico, delle esigenze rappresentate dalle singole scuole o circoli didattici per lo svolgimento delle attività in esame.

Qualora l'applicazione dei criteri sopra indicati e, per ultimo, il ricorso all'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attività in questione, potrà procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all'assunzione di persone supplente temporaneo.

Il Ministro: Falcucci

Concorso a Preside

Diari e sedi di svolgimento delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside, negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, professionale e tecnica.

G.U. n. 210 del 10 settembre 1986).

La prova scritta dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, indetti con decreto ministeriale 28 gennaio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1986, avrà luogo in Roma, il giorno 22 ottobre 1986, con inizio alle ore 8. — I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 7,30 ai seguenti indirizzi:

liceo classico «Albertelli», via Manin, 72, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Abate Alberto a De Franceschis Stefano;

scuola media «Manini», via dell'Esquilino, 31, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da De Gaetano Francesca Maria a Lancia Antonio;

scuola media «Tasso», via Lucania, 6, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Lancuba Maria Pellicone a Maria Cristina.

liceo classico «Tasso», via Sicilia, 168, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Pelonara Landa a Zubbini Ezio.

Al fini della distribuzione fra le sedi, per le candidate coniugate si considera il cognome da nubile.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi, indipendentemente dalla lettera con cui inizia il proprio cognome, presso il liceo classico «Tasso», via Sicilia, 168, Roma, muniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità, rilasciata dalla U.S.L. competente.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 del citato bando di concorso, candidati si intendono ammessi alla prova scritta con riserva.

In candidati dovranno presentarsi senza attendere ulteriore preavviso, nelle sedi sopraindicate. Perde diritto alla prova scritta chi non si presenterà nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova scritta del concorso a posti di preside negli istituti professionali per il commercio, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1986, avrà luogo in Roma il 20 ottobre 1986 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 (presso il Ministero della pubblica istruzione, quartiere Trastevere, autobus dalla stazione Termini n. 75 e n. 170).

La prova scritta del concorso a posti di preside negli istituti professionali femminili indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1986, avrà luogo in Roma il 29 ottobre 1986 con inizio alle ore 8 presso l'istituto professionale «Giulio Romano»,

sede succursale di via Anicia n. 22 (presso il Ministero della pubblica istruzione, quartiere Trastevere, autobus dalla stazione Termini n. 75 e n. 170).

La prova scritta del concorso a posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1986, avrà luogo in Roma il 31 ottobre 1986 con inizio alle ore 8 presso l'istituto professionale «Giulio Romano», sede centrale, via della Paglia n. 50 (presso il Ministero della pubblica istruzione, quartiere Trastevere, autobus dalla stazione Termini n. 75 e n. 170).

La prova scritta del concorso a posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1986, avrà luogo in Roma il 4 novembre 1986 con inizio alle ore 8, presso l'istituto professionale «Giulio Romano», sede succursale via Anicia n. 22 (presso il Ministero della pubblica istruzione, quartiere Trastevere, autobus dalla stazione Termini n. 75 e n. 170).

La prova scritta del concorso a posti di preside negli istituti professionali per l'edilizia, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1986, avrà luogo in Roma il 6 novembre 1986 con inizio alle ore 8 presso l'istituto professionale «Giulio Romano», sede centrale, via della Paglia n. 50 (presso il Ministero della pubblica istruzione, quartiere Trastevere, autobus dalla stazione Termini n. 75 e n. 170).

La prova scritta del concorso a posti di preside negli istituti professionali per le attività marine, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1986, avrà luogo in Roma il 11 novembre 1986 con inizio alle ore 8 presso l'istituto professionale «Giulio Romano» sede centrale, via della Paglia n. 50 (presso il Ministero della pubblica istruzione, quartiere Trastevere, autobus dalla stazione Termini n. 75 e n. 170).

I candidati dovranno presentarsi senza attendere ulteriore preavviso, nelle sedi sopraindicate, muniti di idoneo documento di riconoscimento alle ore 8.

Perde diritto alla prova scritta chi non si presenterà nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione tecnica, indetti con decreto ministeriale 29 gennaio 1986 avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8, nei giorni e nelle sedi appresso indicati:

21 ottobre 1986: prova scritta del concorso a cinquantasei posti di preside negli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo.

I candidati i cui cognomi sono compresi nell'ordine alfabetico da Abate a Pirzio Birolì si dovranno presentare

alle ore 8 presso il «palazzo degli esami», via Girolamo Induno n. 4.

I candidati i cui cognomi sono compresi nell'ordine alfabetico da Pisano a Zucchelli si dovranno presentare alle ore 8 presso l'istituto tecnico commerciale «Quintino Sella», via Portico d'Ottavia n. 69.

Al fini della distribuzione fra le sedi, per le candidate coniugate si considera il cognome da nubile.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi, indipendentemente dalla lettera con cui inizia il proprio cognome, presso l'istituto tecnico commerciale «Quintino Sella», via Portico d'Ottavia n. 69.

28 ottobre 1986: prova scritta del concorso a tre posti di preside negli istituti tecnici femminili.

I candidati i cui cognomi sono compresi nell'ordine alfabetico dalla lettera A alla Z si dovranno presentare alle ore 8 presso l'istituto tecnico femminile «Margherita di Savoia», via Pansperna, 255;

30 ottobre 1986: prova scritta del concorso a ventiquattro posti di preside negli istituti tecnici industriali.

I candidati in cui cognomi sono compresi nell'ordine alfabetico dalla lettera A alla Z si dovranno presentare alle ore 8 presso l'istituto tecnico commerciale «Michelangelo», via Cavour n. 258.

5 novembre 1986: prova scritta del concorso a quattro posti di preside negli istituti tecnici agrari.

I candidati in cui cognomi sono compresi nell'ordine alfabetico dalla lettera A alla Z si dovranno presentare alle ore 8 presso l'istituto tecnico commerciale «Quintino Sella», piazza G. Belli 1;

7 novembre 1986: prova scritta del concorso ad un posto di preside negli istituti tecnici aeronautici.

I candidati in cui cognomi sono compresi nell'ordine alfabetico dalla lettera A alla Z si dovranno presentare alle ore 8 presso il Ministero della pubblica istruzione (sala conferenze), viale Trastevere, 60.

12 novembre 1986: prova scritta del concorso a due posti di preside negli istituti tecnici nautici.

I candidati in cui cognomi sono compresi nell'ordine alfabetico dalla lettera A alla Z si dovranno presentare alle ore 8 presso l'istituto tecnico commerciale «Michelangelo», via Cavour n. 258.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi forniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità, rilasciata dalla competente U.S.L.

In relazione a quanto disposto nell'art. 10 del bando di concorso i candidati si intendono ammessi alle prove scritte con riserva.

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, senza attendere ulteriore preavviso, nelle sedi sopra indicate: perde diritto alla prova chi non si presenterà nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI

Ministero della Pubblica Istruzione

C.M. n. 220 del 1° agosto 1986.
(prot. n. 62469/1702/FL)

Riferimento quesiti pervenuti, comunicasi che presidenza consiglio ministri — dipartimento funzione pubblica, con nota n. 49331/12.335/sco.mt/servizio 5°/rep. 3° dell'8 luglio 1986, habet chiarito, su richiesta di quesito ministero, che confronti personale scuola che abbia effettuato scioperi brevi trova tuttora applicazione disposto 1° comma art. 171 legge 11 luglio 1980 n. 312, il quale prevede che trattenuta da operare per ogni ora di sciopero est pari a misura oraria compenso lavoro straordinario diurno feriale, calcolata senza la maggiorazione del 15%, aumentata dalla quota corrispondente (1/175) importo mensile degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti et non valutati per determinare predetto compenso (indennità funzione, quote aggiunta famiglia, remunerazione prevista da art. 28 legge 15 novembre 1973 n. 734 per direttori didattici reggenti, eventuali assegni personali ecc.). Misura compenso lavoro straordinario est, come noto, tuttora determinata ai sensi art. 8 D.P.R. 14 settembre 1978 n. 567. Disposizione prevista da art. 10 D.P.R. 1° febbraio 1986 n. 13 potrà essere applicata soltanto dopo definizione, in sede accordi comparto, modalità et tempi attuazione relativa disciplina.

Rammentasi, con occasione, che per effetto 16° comma art. 7 legge 22 dicembre 1984, n. 887 et 8° comma art. 6 legge 28 febbraio 1986 in vigore per anno 1984, SS.VV. sunt pregate comunicare quanto sopra ai capi istituzioni scolastiche et educative codeste circoscrizioni per adempimenti competenza.

Il Ministro: *Faluccci*

FONTI LEGISLATIVE RICHIAMATE

Legge 15 novembre 1973 n. 734

Art. 28

Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, compete per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale qualità, in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda ragguagliata, per gli ispettori scolastici, ad un quarto dello stipendio lordo iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo iniziale del parametro in godimento, a decorrere dal 1° settembre 1973.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo farà carico ai normali stanziamenti del capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Legge 11 luglio 1980 n. 312

Art. 171

(Trattenute per scioperi brevi)

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Legge 22 dicembre 1984 n. 887

Art. 7.

omissis...

Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrispondente nel 1984. *omissis...*

Legge 28 febbraio 1986 n. 41

Art. 6

omissis...

8. Tutte le indennità, compensi gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salvo l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

omissis...

D.P.R. 14 settembre 1978 n. 567

Art. 8

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente, nonché per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni universitarie con parametro 370 o superiore, è determinata secondo gli indici percentuali di cui alle annesse tabelle, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario o assegno annuo per stipendio e per assegno perequativo o assegno annuo pensionabile, prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica.

Per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi, viene considerato anche l'importo della tredicesima mensilità — da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma — dell'anno immediatamente precedente. *omissis...*

D.P.R. 1° febbraio 1986 n. 13

Art. 10

Compenso per lavoro straordinario

1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile di godimento;

indennità integrativa speciale (IIS) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

2. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15 per cento per lavoro straordinario diurno: al 30 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

3. Le modalità ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego; le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

4. La spesa per lavoro straordinario nelle pubbliche amministrazioni dovrà essere ridotta rispetto a quella effettivamente sostenuta in ciascuna amministrazione nell'anno 1985 per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le intese che saranno definite in sede di comparto tenendo conto di particolari esigenze di enti ed in armonia con quanto previsto nei commi precedenti.

5. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 è ridotto a 156.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petrucci, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip « 82 » s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 33.85.174 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

Lavoratrici madri

MINISTERO

della Pubblica Istruzione

C. M. 214 del 25 luglio 1986

Oggetto: **Determinazione delle indennità giornaliere di cui all'art. 15 della legge 30-12-1971, n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri.**

(Prot. n. 62842/1700/FL)

Questo Ministero ha avuto modo di rilevare che non tutti gli uffici dipendenti adottano criteri univoci in materia di corresponsione al personale docente e non docente non di ruolo delle indennità di maternità previste dall'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Allo scopo di pervenire ad una concreta ed uniforme applicazione della citata disposizione, si ritiene opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni in ordine ai criteri cui occorre attenersi nel calcolo delle predette indennità di maternità.

Ai fini della determinazione della misura delle indennità giornaliere previste dal citato articolo 15 della legge n. 1204-71, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel successivo articolo 16 della medesima legge n. 1204.

In base a tali disposizioni, la retribuzione giornaliera, cui le predette indennità devono rapportarsi, in misura dell'80 o del

30 per cento (a seconda che trattasi, rispettivamente, di indennità da corrispondere in caso di astensione obbligatoria dal lavoro ovvero di astensione facoltativa), si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria per maternità: ciò, peraltro, relativamente all'indennità di cui al primo comma dell'articolo 15, indipendentemente dal fatto che venga corrisposta in costanza del rapporto d'impiego ovvero dopo la estinzione del medesimo (primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 1204-71).

Qualora la dipendente non di ruolo non abbia prestato servizio nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro ovvero, nel medesimo periodo, abbia prestato servizio per un numero di giorni inferiore al mese, le indennità da corrispondere alla lavoratrice madre debbono essere rapportate - in misura dello 80 o del 30 per cento - alla retribuzione che l'interessata avrebbe percepito « nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro », qualora in detto periodo fosse stata in servizio.

Il Ministro: *Faluccci*

Il problema D.O.A. a Salerno

Mentre negli altri ordini di scuola il problema D.O.A. si è risolto in quanto quasi tutti hanno trovato sistemazione con la «cattedra», nella scuola elementare, ed in particolare in quella della provincia di Salerno, ogni anno sorge il «dramma della scelta» e questa non per tutti perché all'inizio dell'applicazione della legge 270 si trovano subito «via privilegiate». I Direttori ebbero, la facoltà di chiamare presso il proprio Circolo insegnanti «specializzati» (con quale laurea o altro?) e questi docenti non sono stati più chiamati a scegliere la sede. Altri con un corso di tre mesi (o di 15 giorni?) in educazione fisica, non scelgono e fanno solo «educazione fisica» e non certo in sedi disagiate; altri con laurea in lingua, scelgono tali insegnamenti e non sono impiegati sulle «supplenze».

Tutti gli altri pur non essendo «in soprannumero», ogni anno sono costretti a scegliere con conseguente dramma in famiglia e se non hanno posto sul cosiddetto articolo 14 sono costretti a fare le supplenze e non solo sul Circolo scolastico, ma anche su altri in un rag-

gio di 30 Km. dalla direzione assegnata recandosi spesso con mezzi propri e naturalmente a loro spese. Ci auguriamo che tra breve tempo possano essere prese quelle iniziative che pongano fine a questo stato di caos: gli'insegnanti (anche di scuola materna) una volta scelto il posto, a prescindere dal tipo, devono rimanere su quel posto anche negli anni successivi senza spostamenti alcuno se non nel Circolo e provvedere la formalità del trasferimento a domanda.

E' in via di costituzione la Segreteria provinciale del Sindacato Sociale Scuola di Salerno, che avrà sede provvisoria presso il domicilio dell'ins. *Cammarano Vincenzo*, Via C. Sorgente, 54 - Scala B - Telefono (089) 237700. Coloro che avessero bisogno di consigli ed assistenza, potranno rivolgersi al collega nelle ore pomeridiane. E' appena il caso di ricordare che il Sindacato Sociale Scuola inquadra tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado.